



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ANNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2013

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto ad introdurre un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento sugli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia, con la logica di adottare misure idonee per ridurre la pressione fiscale delle famiglie con bambini in un periodo di recessione economica come quella attuale.

L'attuale crisi economica sta infatti condizionando fortemente le abitudini di acquisto delle famiglie, inducendole a risparmiare anche sull'alimentazione dei propri figli, ponendo dunque in primo piano il tema della appropriatezza e della sicurezza alimentare del bambino.

Come rileva il primo Rapporto sui comportamenti d'acquisto nella maternità realizzato da *Marketing Management*, nel 2012 per la prima volta dal dopoguerra, gli acquisti per i bimbi da 0 a 36 mesi (comparto alimentare e igiene) hanno registrato una flessione del 4,3 per cento, pari a 89,3 milioni di euro. I tagli hanno investito soprattutto il comparto alimentare (62 per cento del totale, con un risparmio di 6,5 milioni di euro). Si registra, in particolare, che gli alimenti per la prima infanzia vengono sostituiti in maniera sempre crescente dai cibi per gli adulti, in virtù del loro minor prezzo.

Gli alimenti per la prima infanzia sono i prodotti espressamente destinati ai lattanti (bambini di età inferiore ai 12 mesi) e ai bambini fino a tre anni di età. Tali prodotti sono caratterizzati da una elevata specificità nutrizionale, dovuta alla peculiarità dei consumatori cui sono destinati. I bambini, infatti, non sono piccoli adulti ma soggetti «fragili», con esigenze nutrizionali specifiche, particolarmente esposti al rischio metabolico, biologico e tossicologico. Questi pro-

dotti alimentari pertanto sono regolamentati da un'apposita normativa - molto più restrittiva, in termini di sicurezza delle materie prime, rispetto a quella generale - che stabilisce requisiti di composizione nutrizionale e tossicologica ben precisi, puntualizzando limiti e restrizioni all'uso di particolari ingredienti o alla presenza di determinati additivi, pesticidi e contaminanti, nonché le modalità di pubblicità e quelle di etichettatura.

Tra le categorie degli alimenti per la prima infanzia rientrano:

1) le formule per lattanti (alimenti destinati ai lattanti nei primi sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli il fabbisogno nutritivo di questa fascia di età, fino all'introduzione di un'adeguata alimentazione complementare) e le formule di proseguimento (alimenti destinati ai lattanti dopo il sesto mese di vita, successivamente all'introduzione di una adeguata alimentazione complementare) regolamentate con il decreto del Ministro della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 (Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati all'Unione europea ed all'esportazione presso Paesi terzi);

2) gli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini, quali carne, pesce, pollame, formaggio, frutta e verdura, destinati ai lattanti nel periodo dello svezzamento e ai bambini in buona salute per completarne la dieta ed abituarli gradualmente all'alimentazione normale, regolamentate con il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 1999, n. 128. (Regolamento recante norme per l'attuazione delle

direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti).

Con esplicito riferimento agli alimenti di prima infanzia il decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999 indica espressamente i criteri secondo i quali questi alimenti devono essere prodotti. Vengono autorizzati esclusivamente ingredienti adatti all'alimentazione dei bambini, nonché quelli ritenuti idonei secondo dati scientifici generalmente accettati. Grande attenzione è rivolta inoltre agli aspetti tossicologici. La normativa prescrive l'assenza di sostanze geneticamente modificate e la presenza di ridotte quantità di micotossine, metalli pesanti e pesticidi, imponendo valori vicini allo zero analitico. I *baby food* non possono, ad esempio, contenere residui di antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, o, come nel caso del deossinivalenolo, è ammessa soltanto una dose molto bassa, fino a 200 parti per miliardo (microgrammi/chilo), rispetto al tetto

notevolmente più alto, di 750 ppb, autorizzato per l'adulto.

Anche se l'analisi dinamica della riduzione dell'IVA, comporta una diminuzione del gettito IVA, tuttavia, parte di queste uscite, potrebbero essere coperte da un incremento dei consumi - come evidenziato nel modello recentemente realizzato dal gruppo di ricerca del CEIS-*Economic Evaluation and HTA*, Facoltà di economia, Università di Roma «Tor Vergata», coordinato dal noto economista prof. Francesco Saverio Mennini (*Research Director, CEIS-Economic Evaluation and HTA* (EEHTA), Università di Roma Tor Vergata) -, ma soprattutto, seguendo anche quanto emerso dalle analisi dell'OCSE, dalla riduzione considerevole di patologie collegate ad una non corretta alimentazione e legate alla crescita esponenziale di obesi nel nostro Paese (diabete, malattie oncologiche, malattie cardiovascolari, eccetera).

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sugli alimenti destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi e a bambini di età compresa fra uno e tre anni)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-*quinquies*) alimenti destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi e a bambini di età compresa fra uno e tre anni quali biscotti, omogeneizzati, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, pastine, tisane, succhi di frutta, cereali sapidi, cereali dolci, liofilizzati, verdure secche e liquide, olio primi mesi».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

